

**COMMISSIONE II
GIUSTIZIA****RESOCONTO STENOGRAFICO****SEDE LEGISLATIVA****46.****SEDUTA DI LUNEDÌ 23 GENNAIO 2006****PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GAETANO PECORELLA****INDICE**

	PAG.
Sostituzioni:	
Pecorella Gaetano, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (Approvato dalla Camera e modificato dalle Commissioni riunite 2 ^a e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori del Senato) (4599-B).	
Pecorella Gaetano, <i>Presidente</i>	3, 5
Lucidi Marcella (DS-U), <i>Relatore</i>	3
Prestigiacomo Stefania, <i>Ministro per le pari opportunità</i>	5
Votazione nominale:	
Pecorella Gaetano, <i>Presidente</i>	6

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC (CCD-CDU); Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-La Rosa nel Pugno: Misto-RosanelPugno; Misto-Verdi-l'Unione: Misto-VU; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Popolari-UDEUR: Misto-Pop-UDEUR; Misto-Ecologisti democratici: Misto-ED.

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 20,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Mormino, Pittelli e Tarditi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Lezza, Perrotta e Lavagnini.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (Approvato dalla Camera e modificato dalle Commissioni riunite 2^a e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori del Senato (4599-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet », approvato dalla Camera e modificato dalle Commissioni riunite 2^a e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori del Senato nella seduta del 18 gennaio 2006.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del regolamento, il Presidente ha proposto alla Camera l'assegnazione alla nostra Commissione del provvedi-

mento in titolo in sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta di oggi 23 gennaio 2006.

Comunico altresì che il tempo complessivo per la discussione generale è di 6 ore e 30 minuti, così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; interventi a titolo personale 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato). Il tempo a disposizione dei gruppi è pari a 5 ore e 10 dieci minuti, così ripartite: Forza Italia 1 ora; Democratici di sinistra-l'Ulivo 45 minuti; Alleanza nazionale 38 minuti; Margherita-DL-Ulivo 35 minuti; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro 32 minuti; Lega Nord Federazione Padana 31 minuti; Rifondazione comunista 30 minuti; Gruppo misto 39 minuti.

Avverto che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Signor presidente è tornato all'esame della Commissione giustizia il provvedimento recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, che questa Commissione aveva già approvato in sede legislativa lo scorso 15 giugno 2005.

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite 2^a e Commissione speciale in materia di infanzia e di minori del Senato della Repubblica sono state apportate alcune modificazioni al testo sulle quali si concentrerà l'esame di questa Commissione.

L'articolo 1 sostituisce il secondo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale in materia di prostituzione minorile.

La prima modifica introdotta dal Senato riguarda l'entità della multa prevista per chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di danaro o di altra utilità economica, che passa da 6 mila euro a 5.164 euro. La seconda modifica riguarda la pena applicata nel caso in cui il reato è commesso nei confronti di una persona che non abbia compiuto sedici anni. Il testo approvato in prima lettura da questa Commissione stabiliva un aumento della pena in misura non superiore ai due terzi, mentre la modifica approvata dal Senato prevede la pena della reclusione in misura compresa tra due e cinque anni.

L'esame presso il Senato ha poi prodotto la soppressione dell'articolo 600-*quater*.2 del codice penale, che prevede casi di non punibilità per chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-*ter*, primo comma e 600-*quater*.1 del codice penale, quest'ultimo introdotto nel corso della prima lettura da questa Commissione. È stato altresì soppresso il comma aggiuntivo all'articolo 600-*quinqüies* del codice penale, in materia di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, che prevedeva la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 2.500 a 40 mila euro per chi partecipi ai viaggi di cui allo stesso articolo con la finalità di fruire di attività di prostituzione a danno di minori.

Il Senato è poi intervenuto sull'articolo 11, diretto a modificare il comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, che prevede l'esclusione di alcuni procedimenti per definite tipologie di delitti dal beneficio di chiedere al giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria. Il testo approvato da questa Commissione in prima lettura inseriva nell'elenco dei delitti esclusi da tale beneficio anche quelli previsti dai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-*quater* del codice penale. La

prima modifica apportata dal Senato, di natura meramente formale, ha esteso tale limitazione all'intero articolo 600-*quinqüies* del codice penale, avendo il Senato soppresso il secondo comma, che era stato introdotto da questa Commissione nel corso della prima lettura. La seconda modifica riguarda la soppressione dell'inciso che limitava l'applicabilità della disposizione in questione ai casi in cui i delitti sopra descritti (con l'eccezione di quello di cui all'articolo 609-*quater*) fossero commessi nei confronti di una persona che non ha compiuto diciotto anni.

Altra modifica riguarda l'articolo 15, in tema di benefici penitenziari. Il testo approvato da questa Commissione in prima lettura stabiliva che i condannati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqüies*, primo comma, 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto diciotto anni, e 609-*quater* del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata. La modifica apportata dal Senato si limita a prevedere che alla concessione dei benefici in questione per chi ha commesso i reati sopra menzionati, senza le limitazioni ivi previste, può darsi luogo solo se non sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva da parte degli autori.

Una ulteriore modifica apportata dal Senato riguarda, all'articolo 19 del testo in esame, l'articolo 14-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto da questa Commissione nel corso della prima lettura. Questo articolo istituisce il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet presso il Ministero dell'interno. La modifica riguarda la terminologia utilizzata per definire i compiti assegnati a questo Centro. Nel testo approvato da questa Commissione in prima lettura si prevedeva che il Centro dovesse raccogliere le segnalazioni riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo

sfruttamento sessuale dei minori utilizzando la rete Internet e altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. La prima modifica riguarda il materiale diffuso dai siti segnalati, che non deve più riguardare lo sfruttamento sessuale dei minori, bensì il mero utilizzo sessuale, che a sua volta origina identiche modifiche terminologiche ai commi 1 e 5 dell'articolo 19, capoverso Art. 14-*quinquies*, in materia di misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico. Inoltre non si prevede più che tali siti diffondano il materiale descritto utilizzando la rete Internet e altre reti di comunicazione, bensì avvalendosi di tali mezzi. Segnalo, infine, che una ulteriore modifica riguarda l'articolo 20 in materia di copertura finanziaria.

In conclusione, penso che le modifiche apportate dal Senato non alterino la sistematicità e l'organicità di un testo che abbiamo condiviso e che riteniamo necessario perché corrisponde alle esigenze di tutelare in modo migliore, anche in linea con la direttiva europea, i diritti dei minori vittime di reati. Mi auguro, quindi, che la Commissione possa concludere celermente l'esame del provvedimento al fine di consentirne l'approvazione definitiva.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Ritengo che, in realtà, il lavoro importante su questo disegno di legge di iniziativa del Governo sia stato compiuto da questa Commissione che ci ha lavorato a lungo. Il Senato ha apprezzato questo lavoro e si è concentrato su punti specifici del testo, in particolare sulla soppressione dell'articolo 600-*quater.2* del codice penale, che prevede casi di non punibilità per chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-*ter*, primo comma e 600-*quater.1* del codice penale. Inoltre è stato soppresso il comma aggiuntivo all'articolo 600-*quinquies* del codice penale, in materia di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, che prevedeva la reclusione e la multa per chi partecipa ai viaggi con la finalità di fruire

di attività di prostituzione a danno di minori.

Relativamente alla soppressione dell'articolo 600-*quater.2*, osservo che l'articolo riguardante la causa di non punibilità era stato inserito nel testo governativo per proteggere quei comportamenti che possono verificarsi tra i minorenni. Questa Commissione aveva adeguato l'età del consenso a quella prevista dagli altri articoli che riguardano la sfera sessuale, ma le Commissioni riunite del Senato non hanno ritenuto utile affrontare questo aspetto. Infatti le associazioni impegnate nel contrasto alla pedofilia sembravano interpretare questo disegno di legge, volto a contrastare la pedofilia, come un provvedimento che, in qualche modo, considerava lecita la produzione di materiale pedopornografico, non solo tra i minorenni (che però non dovevano diffonderla perché la previsione governativa prevedeva la non diffusione), ma addirittura in senso più ampio. Tuttavia, ritengo che tali questioni, rimaste irrisolte, dovranno in futuro costituire oggetto di esame.

Credo, comunque, che il lavoro svolto sia estremamente positivo e, quindi, auspico che il provvedimento sia approvato il più speditamente possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che il termine della presentazione degli emendamenti, secondo quanto deliberato dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 20,45 di oggi, 23 gennaio 2006.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.35, è ripresa alle 20.45.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Comunico che non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge modificati dal Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet » *(Approvato dalla Camera e modificato dalle Commissioni riunite 2^a e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori del Senato) (4599-B).*

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Anedda, Bertolini, Bonito, Carboni, Cola, Fanfani, Finocchiaro, Gironda Veraldi, Kessler, Lavagnini, Lezza, Lucidi, Lussana, Magnolfi, Marotta, Mazzoni, Paniz, Pecorella, Pepe, Perlini, Perrotta, Guido Giuseppe Rossi, Russo e Siniscalchi.

La seduta termina alle 20,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 17 febbraio 2006.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14STC0020120